

33675-20



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo	-Presidente-	Sent. Sez. n. <u>1612/2020</u>
Pierluigi Di Stefano		CC 13/10/2020
Emilia Anna Giordano	- Relatore -	RGN 17170/2020
Maria Silvia Giorgi		
Benedetto Paternò Raddusa		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 20/5/2020 del Tribunale di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano che conclude per l'inammissibilità del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. (omissis) ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma aveva confermato il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto i saldi attivi, fino al valore di euro 23.507,00, su una serie di rapporti finanziari facenti capo alla società (omissis) s.r.l., amministrata dal (omissis). Nei confronti del ricorrente si procede ad indagini per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. perché, in qualità di responsabile incaricato della riscossione della imposta di soggiorno corrisposta da ospiti delle strutture alberghiere amministrata dalla società (omissis)

s.r.l. e, quindi, di agente contabile del Comune di Roma Capitale, si era appropriato delle somme versate a tale titolo dai clienti.

2. Il Tribunale ha ritenuto che il sequestro preventivo della somma, corrispondente all'importo del tributo riscosso, è funzionale alla confisca diretta del profitto del reato e che la recente modifica, introdotta con l'art. 180, comma 3, del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, con la legge n. 77 del 2020 che ha strutturato la fattispecie di omesso versamento dell'imposta sussumendola in quella di omesso versamento di un tributo e, così, qualificando l'albergatore come responsabile del pagamento dell'imposta, non esclude la punibilità della condotta illecita per fatti pregressi, riconducibile a quella di peculato. Secondo il Tribunale, la fattispecie introdotta attraverso una norma extra penale che non è espressamente richiamata nel precetto, non incide, secondo le regole in tema di successione di leggi penali, sulla formulazione della fattispecie incriminatrice e, dunque, non può produrre effetti a favore dell'indagato ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., effetti, viceversa, riconoscibili solo quando la norma extra penale sia essa stessa richiamata dalla disposizione incriminatrice ovvero quando tale effetto sia previsto dalla nuova disposizione. La qualifica di soggetto direttamente responsabile dell'adempimento dell'obbligazione tributaria, secondo la nuova disposizione, non determina alcuna conseguenza rispetto alla contestata condotta di peculato ed alla sua punibilità perché inidonea ad incidere sul presupposto costitutivo del delitto di peculato, atteso che la condotta dell'albergatore, per i fatti risalenti rispetto alla modifica, è stata posta in essere in qualità di agente contabile del comune e non di sostituto di imposta.

3. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla agli artt. 2, 314 cod. pen. e 180, comma 3, del d.l. 34 del 23 maggio 2020. Il ricorrente sostiene la erroneità delle conclusioni alle quali è pervenuta l'ordinanza impugnata che non ha correttamente ricostruito il fenomeno della successione della legge penale, fenomeno che riguarda sia le modifiche immediate che quelle mediate della fattispecie di reato. Fra le prime va certamente inquadrato il caso in cui il legislatore modifica direttamente la struttura della fattispecie criminosa invece, nel fenomeno cd. mediato, l'intervento legislativo riguarda norme giuridiche o extra giuridiche, cui il precetto penale fa direttamente o implicitamente riferimento, oppure elementi normativi che rinviano a norme diverse da quella incriminatrice per la definizione di determinati concetti: il restringimento della definizione di incaricato di pubblico servizio del gestore della struttura alberghiera relativamente all'imposta di soggiorno realizza, secondo il ricorrente, una modifica mediata della norma penale di cui all'art. 314 cod. pen. incidendo non sulla fattispecie ma su un elemento fondamentale della stessa. Rientrano in questa categoria tutti gli interventi del legislatore che sono funzionali a modificare norme direttamente integrative della fattispecie penale, secondo un fenomeno che è ravvisabile non solo in relazione alle cd. norme penali in bianco ma in relazione

a tutti quegli elementi che disciplinano particolari elementi normativi del reato dando luogo, in ipotesi di leggi penali favorevoli modificative degli elementi costitutivi della fattispecie astratta, all'applicazione dell'art. 2, comma 4, cod. pen.. Il criterio di ricostruzione dogmatica dell'interprete è costituito, muovendosi sul piano della fattispecie astratta e non su quello concreto, dalla individuazione del rapporto tra norme e dirimente, ai fini di individuare le ipotesi in cui ci si trovi di fronte ad una modifica mediata del precetto penale, accertando il collegamento tra la disposizione incriminatrice e la norma extra penale modificata è quello del rapporto di continenza fra norme succedutesi nel tempo. Nel caso in esame, attraverso la norma di cui all'art. 180, comma 3, d.l. 34 del 2020 la modifica legislativa è intervenuta su una norma di natura extra penale che ha operato una modifica e restringimento della nozione di agente contabile posta a fondamento della incriminazione ai sensi dell'art. 314 cod. pen. della condotta di appropriazione dell'importo versato a titolo di imposta di soggiorno, poiché ha qualificato come sostituto di imposta il gestore della struttura alberghiera già incaricato della riscossione, agendo come norma definitoria su un elemento che integra la struttura stessa del reato. Tale modifica mediata muta, in generale, la portata del reato poiché ha ridotto i soggetti teoricamente qualificabili come agenti contabili in quanto espressione di un diverso modo di concepire in astratto il reato ed incide, di conseguenza, anche sulla fattispecie concreta. L'introduzione dell'art. 180, comma 3, d.l. 180 del 2020, ha apportato una modifica ad una norma extra penale (quella relativa all'imposta di soggiorno) che, seppure non configurabile alla stregua di una norma penale in bianco ha realizzato un caso di *abolitio criminis* ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen. con applicazione, secondo il principio del *favor rei*, anche retroattiva.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia.

Con dichiarazione del 5 ottobre 2020 personalmente il ricorrente, la cui sottoscrizione è stata debitamente autenticata dal difensore di fiducia, ha rinunciato al ricorso proposto.

2. Tale volontà abdicativa del mezzo di impugnazione determina, ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. *d*), cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue *ope legis* la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di una somma, come indicata in dispositivo, da destinarsi alla cassa delle ammende, poiché l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).

**P. Q. M.**



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2020

Il Consigliere estensore  
Emilia Anna Giordano

Il Presidente  
Giorgio Fidelbo

